



Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PERMESSI** **PER L'ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP** **IN SITUAZIONI DI GRAVITÀ.**

IL COISP INCONTRA IL DIPARTIMENTO

Nella mattinata odierna si è tenuto presso il Dipartimento una riunione per discutere sui contenuti di una bozza di circolare predisposta dall'Amministrazione relativamente alle novità introdotte alla legge 104/1992 dall'art. 24 della legge 183/2010.

L'incontro era presieduto dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, V. Prefetto De Rosa, e vi partecipava il Direttore dell'Ufficio Ordinamento della Direzione Centrale per le Risorse Umane, V. Prefetto Tomao, unitamente ad altro personale dei citati Uffici.

Nel proprio intervento il COISP ha evidenziato la necessità di inserire delle precisazioni e fornire chiarimenti su alcuni aspetti della bozza di circolare così da evitare il ripetersi delle molteplici fantasiose interpretazioni delle norme relative all'assistenza ai soggetti disabili che hanno caratterizzato nel tempo numerosi dirigenti periferici. Il COISP ha inoltre chiesto l'espunzione di qualche periodo della bozza di circolare e la modifica di taluni altri.

In particolare:

- **LAVORATORI LEGITTIMATI A FRUIRE DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA L. 104 DEL 1992.**

Relativamente alla parte in cui la circolare indica il “*novero dei beneficiari dei permessi in argomento*” che la norma individua nei “*parenti o affini entro il terzo grado*”, questa O.S. ha evidenziato l'opportunità di esplicitare che il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (artt. 74 e 78) e più in particolare che in base alla legge, sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta. Sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati; sono affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

- **REFERENTE UNICO PER L'ASSISTENZA AL PORTATORE DI HANDICAP GRAVE.**

Relativamente al fatto che “*la fruizione dei permessi dell'assistenza alla stessa persona disabile grave non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente*” ed alla conseguenziale impossibilità che più lavoratori possano godere alternativamente dei permessi per lo stesso familiare disabile grave, fatti salvi i genitori di figli portatori di grave handicap, il COISP ha chiesto di chiarire che nel caso di assistenza a soggetti diversi dal figlio, il divieto di fruire alternativamente dei permessi non è da intendersi come impossibilità di sostituire momentaneamente la persona che fornisce assistenza qualora questa, per motivi oggettivi, si trovi nell'impossibilità, per un determinato periodo, di prestare assistenza.

- **ISTANZA DA PARTE DEL DIPENDENTE DI FRUIRE DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA L. 104 DEL 1992 E RELATIVO PROCEDIMENTO.**

Il COISP ha chiesto che la circolare debba prevedere tempi ben precisi relativamente all'accettazione o meno della domanda, significando che si ritiene accettabile l'indicazione “*con carattere di urgenza*”

e comunque entro 5 giorni dalla richiesta tranne che per situazioni di particolare urgenza rappresentate dal personale al quale dovrà essere immediatamente concesso il beneficio salvo commutazione in assenze ad altro titolo nel caso di successiva accertata insussistenza dei presupposti di legge”.

- **CESSAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI CONVIVENZA, ESCLUSIVITÀ E CONTINUITÀ.**

Considerato che la nuova normativa non prevede più i presupposti di *convivenza, esclusività e continuità* in precedenza necessari per beneficiare dei permessi mensili ex art. 33 comma 3 della legge 104/92 e del diritto al trasferimento nella sede di domicilio della persona da assistere, il COISP, valutate anche le assurde pretese che nel tempo si sono state riscontrate in più parti relativamente ai citati presupposti, ha evidenziato l'opportunità che tale assunto venga ancor più puntualizzato in maniera che sia assolutamente e definitivamente intellegibile per tutti. Ha chiesto quindi che nella circolare de quo venga inserita la frase *“Nel valutare le istanze di fruizione dei permessi mensili e di trasferimento, non è più previsto né consentito pretendere la sussistenza della convivenza, dell'esclusività e della continuità in quanto presupposti non più richiesti dalla norma”*.

- **PERMESSI MENSILI E RICOVERO DEL SOGGETTO DISABILE GRAVE.**

In relazione al fatto che la concessione dei permessi mensili è subordinata alla circostanza che la persona in situazione di grave handicap non sia ricoverata a tempo pieno ed alla specificazione che il ricovero deve intendersi per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa, il COISP ha chiesto che nella circolare venga chiarito cosa si intende per assistenza sanitaria *“continuativa”*, significando che a proprio parere tale dicitura dovrebbe intendere anche l'assistenza *“non sanitaria”* (aiuto all'igiene, all'alimentazione, al supporto personale).

- **DIRITTO A SCEGLIERE LA SEDE DI LAVORO PIÙ VICINA AL DOMICILIO DELLA PERSONA DA ASSISTERE.**

In riferimento al diritto ad essere trasferito nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, il COISP, considerato che il citato diritto ha sussistenza fino alla presenza dei presupposti che consentono l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità (art. 33 co. 3 legge 104/92), ha rappresentato che i citati trasferimento, previsti dal comma 5 del menzionato art. 33, avvengano con le medesime modalità concordate per i trasferimenti previsti dall'art. 78 del D.lgs. 267/2000 nei confronti dei colleghi chiamati a svolgere un mandato amministrativo, senza quindi incidere sull'organico dei vari Uffici e Reparti e pertanto sulle aspettative al trasferimento del rimanente personale.

Chiaramente alla decadenza dei presupposti necessari per fruire del trasferimento, il dipendente potrà permanere nella sede qualora nel frattempo ne avrebbe maturato il diritto secondo i criteri statuiti per la normale mobilità.

- **DIRITTO DEL DIPENDENTE CHE ASSISTE UN DISABILE GRAVE A NON ESSERE TRASFERITO SENZA IL SUO CONSENSO AD ALTRA SEDE.**

Quanto al diritto del dipendente che assiste un disabile grave a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, il COISP ha evidenziato la necessità che la circolare precisi il fatto che il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo e che si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice Civile che all'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

In tal senso – ha aggiunto il COISP – **la medesima circolare dovrebbe statuire che l'Amministrazione, salvo eccezionali esigenze, deve evitare finanche dall'inviare in missione o aggregare in sede diverse da quella di servizio il personale che assiste una persona disabile.**

- **ONERI DEL RICHIEDENTE**

In relazione agli “oneri del richiedente” il COISP ha preteso che l’obbligo (previsto nella circolare della Funzione Pubblica e riportato nella bozza di circolare dell’Amministrazione) per il dipendente che produce istanza per la fruizione dei permessi, di dichiarare che “*è consapevole che la fruizione dei permessi comporta un onere per l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica per lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile*”, deve essere espunto dalla circolare in quanto assolutamente offensivo nei riguardi del disabile, della sua famiglia e della persona che lo assiste.

- **PLURALITÀ DEI PERMESSI**

Quanto alla “*possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazioni di disabilità grave e, di conseguenza, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili*”, il COISP ha chiesto che la circolare sottolinei quali sono “*tutte le condizioni*” che necessitano dover ricorrere, specificando che a tal riguardo è sufficiente fare un richiamo a quanto indicato al paragrafo 4) della stessa circolare che indica i presupposti per la fruizione dei permessi mensili, con la puntualizzazione che non è ammesso ipotizzare o pretendere alcuna altra condizione o presupposto.

- **IMPOSSIBILITÀ DI IMPIEGARE IL DIPENDENTE NEL TURNO NOTTURNO NELLA GIORNATA DI RIENTRO DAL PERMESSO PREVISTO DALL’ART. 33 CO. 3 DELLA LEGGE 104 DEL 1992.**

Il COISP ha poi chiesto che nella circolare in argomento venga anche specificato che, fermo restando il diritto all’esonero, a richiesta, dal turno notturno (sancito dall’art. 18 co. 1 lett.f) del DPR 51/2009) per il personale che assiste un soggetto disabile, si deve ritenere applicabile, in via analogica, la disposizione di cui all’art. 8 comma 5 dell’ANQ, ove viene stabilito che nella giornata di rientro dal congedo straordinario il personale non può essere impiegato nel turno 00/07 o 01/07. In tal modo il dipendente che fruisce dei permessi mensili ma non ha inteso avvalersi dall’esonero permanente dal turno notturno di cui al menzionato art. 18, non potrebbe comunque essere impiegato in tale turnazione dopo la giornata in cui fruisce del permesso per assistere il disabile.

- **ART. 18 CO. 1 LETT. F) DEL DPR 51/2009 - DEFINIZIONE DI “A PROPRIO CARICO”.**

Il COISP ha infine evidenziato all’Amministrazione l’opportunità che la circolare in argomento fornisca anche interpretazione alla definizione di “*a proprio carico*” pretesa dal citato art. 18 (*esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104*) ed ha suggerito che tale interpretazione sia conforme a quanto è affermato a tal riguardo nella nota interpello nr. 4/2009 del 6 febbraio 2009, recante prot. 25/I/0001710, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Al termine dell’incontro l’Amministrazione ha riferito di aver valutato positivamente, già da subito, molte delle richieste del COISP e di riservarsi di analizzare meglio le rimanenti.

A breve dovrà essere inviata al COISP ed alla altre OO.SS. una nuova bozza di circolare che conterrà le osservazioni e richieste dei Sindacati che saranno ritenute utili alla corretta comprensione della normativa ed alla sua esatta applicazione.

Roma, 5 aprile 2011

La Segreteria Nazionale del COISP